

5. Mortale e veniale

La distinzione tra mortale e veniale non può essere ignorata; è iscritta in maniera troppo profonda nella tradizione catechistica e nella stessa coscienza dei singoli. Appare però incomprensibile. Non si capisce come si possa giudicare in concreto un peccato mortale o veniale; non si capisce come pensare in generale la distinzione. Più si progredisce nella vita spirituale, più appaiono gravi peccati che prima apparivano veniali. «In una stanza dove entra molto sole, non vi è ragnatela che rimanga nascosta», diceva con efficace immagine santa Teresa d'Avila (*Vita* cap. 19, 2)

Secondo il catechismo tradizionale la distinzione deve esser fatta a procedere dalla considerazione dell'*oggetto* dell'atto; soltanto quando grave è la materia il peccato può essere mortale. Le due altre "fonti" di moralità, fine e circostanze, non possono mutare la qualità cattiva dell'oggetto; il fine buono non giustifica l'atto cattivo.

5.1. Primato dell'oggetto e suoi problemi

Ma che cos'è l'oggetto? Può essere valutato senza riferimento al soggetto e alla storia entro la quale l'atto s'iscrive? La tradizione catechistica suppone che sì, può essere valutato così. La risposta positiva era giustificata da un mondo (cristiano) connotato da un consenso di costume molto più altro e definito. Sotto altro profilo, il privilegio dell'oggetto era giustificato dall'approccio giudiziale al tema del peccato, suggerito dalla figura che la penitenza ha assunto in tempi remoti; la penitenza canonica sanzionava il peccato come pregiudizio alla testimonianza pubblica della fede.

La lunga e complessa storia del sacramento ci ha molto allontanati da tale origine; la "quantificazione" del peccato in base alla materia è diventata problematica. La confessione auricolare sposta l'attenzione dai comportamenti alle intenzioni, e allo scarto che divide intenzioni e comportamenti. Le intenzioni cattive possono essere confessate unicamente attraverso il racconto di una vicenda, non indicando un oggetto.

Se andiamo proprio alla radice, si potrebbe paradossalmente dire che mortali sono per Gesù peccati che invece, in base al catechismo, sarebbero soltanto veniali. Penso ai peccati degli scribi e dei farisei ipocriti, descritti iperbolicamente da Gesù come difetto di misericordia e giustizia, le prescrizioni più gravi della legge, che s'accompagna al pagamento della decima sulla menta, l'anèto e il cumino (*cfr.* Mt 23, 23). Un gesto di ira o un insulto *può* avere la qualità morale dell'omicidio (*cfr.* Mt 5, 21-22); *può*, ma non ha sempre tale gravità. Per precisare quale sia la gravità occorre raccontare una storia, non soltanto indicare un oggetto.

La differenza tra mortale e veniale, definita in termini di oggetto è dunque oggi meno persuasiva per il rilievo crescente accordato alle intenzioni rispetto alle azioni, e anche a motivo della difficoltà a precisare le fattispecie

dell'atto. Per riconoscere il peccato e apprezzarne la gravità diventa più necessario raccontare una storia.

5.2. La questione mortale/veniale al Concilio di Trento

La terminologia "peccati mortali" è autorevolmente usata dal Concilio di Trento per precisare quando è necessario il ricorso al sacramento per ottenere il perdono dei peccati. Il canone 7 della Sessione XIV è denso di riferimenti al pensiero di Lutero:

Se qualcuno dirà che nel sacramento della penitenza non è necessario per disposizione divina confessare tutti e singoli i peccati mortali, di cui si abbia la consapevolezza dopo debita e diligente riflessione, anche occulti, e commessi contro i due ultimi precetti del decalogo ed anche le circostanze che mutassero la specie del peccato; o dire che la confessione è utile soltanto ad istituire e consolare il penitente, e che un tempo fu osservata solo per imporre la penitenza canonica; o che quelli che si studiano di confessare tutti i peccati, non intendono lasciar nulla alla divina misericordia, perché lo perdoni; o, finalmente, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.

Nonostante Lutero neghi l'obbligo della confessione, non la esclude e non condanna la pressante esortazione nella Chiesa in favore di una pratica regolare della confessione. «Riguardo alla confessione, noi abbiamo sempre insegnato che essa deve essere libera»; esorta poi vivacemente alla pratica della confessione privata, che chiama «la nostra cara confessione».

Se un povero miserabile mendicante venisse a sapere che in un certo luogo si distribuiscono ricche elemosine, denaro o vesti, sarà forse necessario che ve lo conduca un poliziotto? [...] Se tu sei povero e misero, va' a confessarti e usa questo rimedio di salvezza [...]. Se, al contrario, tu disprezzi questo tesoro e se sei troppo orgoglioso per confessare i tuoi peccati, concluderemo che tu non sei cristiano e che perciò non devi partecipare al sacramento (della santa cena). Tu disprezzi una cosa che nessun cristiano deve disprezzare, e questo disprezzo fa sì che tu non possa ottenere la remissione dei tuoi peccati, e indica anche che tu disprezzi l'evangelo».

5.3. L'idea di opzione fondamentale

In effetti la forma cattolica della pratica della confessione mantiene sullo sfondo tratti giudiziari propri della penitenza canonica antica. L'idea che si possano quantificare i peccati, e quindi distinguere i mortali dai veniali in base all'oggetto, è legata a questa prospettiva e suscita oggi molti dubbi.

Nella teologia del Novecento è stata cercata la correzione dell'approccio analitico al tema dei peccati, e quindi della casistica, mediante l'introduzione di un'idea nuova, quella di "opzione fondamentale", o rispettivamente di "intenzione fondamentale".

All'origine dell'idea sta appunto il bisogno di correggere l'approccio oggettivistico al tema del peccato. Esso non può essere valutato nell'ottica del confronto tra atto e

legge, tra *opus operatum* e comandamento di Dio. Occorre considerare l'*opus operantis*, l'intenzione soggettiva dunque. L'adozione dell'ottica del soggetto impegna a un ripensamento della stessa distinzione tra mortale e veniale; e la distinzione diventa molto meno sicura.

5.4. La distinzione nella storia

La distinzione tra mortale e veniale s'affermata a margine della prassi penitenziale della Chiesa. Per intendere e ripensare la dottrina è indispensabile riprendere l'ermeneutica di tale prassi, plasmata sotto la pressione di circostanze distanti da quelle presenti. La ricerca storiografica in materia, specie per la prassi della penitenza canonica antica, ha raggiunto fino ad oggi risultati ancora vaghi. Decisamente più precisa è la ricerca sulle dottrine.

(a) La terminologia del *peccatum mortale*, occasionalmente presente nella tradizione antica dopo Agostino, inizia ad avere uso tecnico soltanto nella prima scolastica. Non è però ancora usato nel decreto sulla confessione del Laterano 4° (1215) che prescrive la confessione annuale.

(b) L'elaborazione del concetto teologico di *peccato mortale* è strettamente connessa all'elaborazione del concetto di *grazia* come *abito*. Esplicito in tal senso è in particolare il pensiero di Tommaso: mortale è il peccato che causa e rispettivamente merita la perdita della grazia.

L'espressione *peccatum veniale* è ancora più recente di quella di *peccatum mortale*. L'aggettivo *venialis* entra nella lingua latina con Agostino, per indicare un male minore permesso (cfr. 1 Cor 7, 5). L'uso tecnico, che oppone *veniale* a *mortale*, si afferma soltanto nella scolastica medievale, secondo una progressione per altro fino ad oggi non ricostruita con precisione.

L'uso tecnico della polarità mortale/veniale è ormai compiuto in Tommaso: veniale è per lui il peccato che non si oppone direttamente al fine, e dunque alla carità, ma ad *es quae sunt ad finem*; mortale correlativamente è l'atto che comporta una formale opposizione al fine, e dunque alla carità (*STh* 1^a2^{ae} 88, 1). Proprio perché compromettono l'ordinamento al fine, i peccati mortali non possono essere rimediati dall'iniziativa umana, ma soltanto dal rinnovato conferimento della grazia con il sacramento.

Tommaso prevede due possibilità: che il peccato sia veniale per *parvitas materiae*, o invece per difetto di consapevolezza o di deliberazione. Là dove tratta espressamente del peccato veniale, Tommaso dichiara espressamente che esso può essere qualificato come peccato soltanto in senso analogico.

La divisione del peccato in mortale e veniale non è divisione di un genere nelle sue specie, che partecipano in modo uguale la natura del genere stesso, ma è divisione di un termine analogico nei vari soggetti di cui viene predicato secondo una certa gradazione. Perciò la nozione perfetta di peccato, indicata da S. Agostino, si adice al peccato mortale. Invece il peccato veniale è peccato secondo una ragione imperfetta, e in ordine al peccato mortale [...]. Infatti il peccato veniale non è contro

la legge di Dio: chi pecca venialmente non fa ciò che la legge proibisce, e non tralascia ciò che essa comanda, ma agisce al di fuori della legge, non osservando la misura esatta che la legge intende stabilire. (1^a2^{ae} 88, 1)

È qui enunciato un secondo criterio secondo cui distinguere tra mortale e veniale: la sussistenza o meno di una trasgressione vera e propria della legge. La distinzione tra mortale e veniale in base al criterio della trasgressione del precetto riflette una concezione spiccatamente materiale della legge: la consistenza materiale di certi atti li rende intrinsecamente opposti al fine ultimo.

5.5. ritorno alla questione di principio

La quantificazione dei peccati richiesta dalla disciplina penitenziale risponde a criteri diversi da quella richiesta dalla considerazione morale. La disciplina penitenziale è attenta alla valenza testimoniale dei comportamenti. In tale prospettiva è facile comprendere il rilievo decisivo dell'*oggetto*, inteso quale *significato oggettivo che l'atto assume entro un determinato contesto sociale e rispettivamente ecclesiale*.

Il riferimento all'*oggetto* così inteso ha un rilievo impreteribile per rapporto alla qualità morale dell'atto. Per spiegare perché mi servo del riferimento a un testo del vangelo, una delle antitesi di Matteo:

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. (Mt 5, 21s)

Il comandamento del decalogo rimane forma di riferimento insuperata anche nell'interpretazione della legge ad opera di Gesù. L'ira o l'insulto sono peccati perché *uccidono*. L'*uccidere* è inteso da Gesù come 'oggetto' dell'atto in accezione diversa da quella della tradizione scolastica. È il nome di un'intenzione del cuore, non di un'opera; ma la qualità dell'intenzione è rappresentata visibilmente dal gesto criminale. Alla luce di tale accezione di *uccidere* si deve riconoscere come gravi possano essere molti peccati che la casistica convenzionale qualificava invece come lievi.

La riconduzione del peccato alla prospettiva della fede, di sua natura atto totalizzante, rende ragione del fatto che di peccato nella vita del cristiano non si possa alla fine parlare altro che al singolare. E che lo si debba definire non per riferimento ad una legge intesa come norma ideale, definita in universale a monte del riferimento al soggetto individuale, ma per riferimento alla storia del singolo.

La tradizione biblica, connette fin dall'origine la nozione di legge e quella di peccato a una vicenda storica. Quella tradizione, specie se considerata nelle sue espressioni profetiche e nella predicazione di Gesù, raccomanda una considerazione dell'atto umano non materiale, ma subito rapportata al profilo religioso del rapporto del soggetto con Dio. Attraverso gli atti viene alla luce - o anche, si prova - la qualità di ciò che l'uomo ha nel cuore; di ciò che egli è nel cuore.